DECISIONE N. 2158/88/CECA DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 1988

che istituisce un dazio antidumping provivvisorio sulle importazioni di determinati profilati di ferro o di acciaio, originari della Iugoslavia e della Turchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 2177/84/CECA della Commissione del 27 luglio 1984, relativa alla protezione contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio [1], in particolare l'articolo 11,

previa consultazione del comitato consultivo, come previsto dalla suddetta decisione,

considerando quanto segue :

A. PROCEDURA

(1) Nel febbraio 1987, la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dalla Confederazione europea delle industrie siderurgiche (Eurofer) a nome dei produttori che forniscono la maggioranza della produzione comunitaria in oggetto. La denuncia conteneva elementi comprovanti l'esistenza di dumping e del conseguente grave pregiudizio, ritenuti sufficienti per giustificare l'avvio di una procedura. Di conseguenza, con un avviso publicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [2], la Commissione ha annunciato l'avvio di una procedura antidumping riguardante le importazioni nella Comunità di determinati profilati a U o a I, di altezza pari o superiore a 80 mm e di relativi sbozzi contenenti, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio, dei codici NC ex 7207 19 31, ex 7207 20 71, ex 7216 31 00 e ex 7216 32 00, originari della Iugoslavia e della Turchia, ed ha iniziato un'inchiesta.

(2) La Commissione ne ha dato notifica ufficiale agli esportatori e agli importatori notoriamente interessati, ai rappresentanti dei paesi esportatori nonché ai ricorrenti ed ha fornito alle parti direttamente in causa l'opportunità di esprimere il loro parere per iscritto e di chiedere un'audizione.

(3) Tutti i produttori/esportatori ed alcuni importatori noti alla Commissione hanno espresso per iscritto il loro parere. Il produttore/esportatore iugoslavo ha chiesto e ottenuto un'audizione.

(4) Nessuna osservazione è stata presentata a nome delle ditte comunitarie che acquistano o trasformano i profilati di ferro o di acciaio in parola.

(5) La Commissione ha chiesto e ottenuto tutte le informazioni ritenute necessarie per un'eventuale determinazione preliminare del dumping ed ha svolto le inchieste presso le sedi delle seguenti società :

Produttori CEE :

Thyssen Stahl AG, Duisburg, Repubblica federale di Germania ;

Peine-Salzgitter AG, Repubblica federale di Germania ;

Sacilor Unimetal, Metz, Francia ;

Cockerill Sambre SA, Seraing, Belgio ;

Trade Arbed, Lussemburgo.

Produttori/esportatori non CEE :

Izmir Demir Celik Sanayi AS, Izmir, Turchia (produttore) ;

IZDAS Disticaret AS, Istanbul, Turchia (esportatore) ;

CEMTAS Celik Makina Sanayi ve Ticaret AS, Bursa, Turchia, (produttore/esportatore).

Importatori CEE :

Interprogress GmbH, Frankfurt, Repubblica federale di Germania ;

SALIS, SpA, Sassari, Italia.

(6) La Commissione ha chiesto e ottenuto alcune precisazioni per iscritto dai produttori e da alcuni importatori comunitari ricorrenti e, ove necessario, ha verificato le informazioni ivi contenute.

(7) La Commissione ha inoltre inviato questionari al produttore iugoslavo notoriamente interessato per ottenere le informazioni necessarie e ha ampliamente differito il termine di risposta. Ciò nonostante, il produttore iugoslavo ha presentato informazioni incomplete, rifiutandosi inoltre di rivelare dettagli circa i quantitativi ed i prezzi praticati sul suo mercato interno e riguardanti determinate transazioni all'esportazione, Di conseguenza, la Commissione ha concluso che le verifiche in loco non sono attendibili e ha deciso di basare le sue determinazioni preliminari sugli elementi di prova disponibili.

(8) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguarda il periodo compreso tra il 1° luglio 1986 e il 30 giugno 1987.

[1] GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 17.
[2] GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 2.

B. DUMPING

I. Iugoslavia

a) *Valore normale*

(9) Avendo il produttore iugoslavo rifiutato di fornire informazioni in merito alle vendite di profilati di ferro o di acciaio sul mercato interno, la Commissione ha fissato provvisoriamente i valori normali in funzione dei prezzi di base publicati [1], praticati durante il periodo dell'indagine e di cui allo scambio di lettere (vedi atto finale dell'accordo) tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio da un lato e la Repubblica federativa socialista di Iugoslavia dall'altro (83/42/CECA) [2].

b) *Prezzi all'esportazione*

(10) Non avendo il produttore iugoslavo fornito informazioni particolareggiate sulle sue transazioni all'esportazione tali da permettere di determinare i prezzi all'esportazione nella Comunità dei prodotti in parola, la Commissione ha basato la determinazione preliminare del dumping sugli elementi di prova disponibili.

A tal fine, la Commissione si è avvalsa dei dati che emergono dalle richieste di licenze d'importazione trasmessele dalle competenti autorità nazionali, in particolare dei prezzi d'acquisto dichiarati dagli importatori interessati. Nei limiti del possibile, la Commissione ha verificato questi dati presso la sede degli importatori, che si sono dimostrati disposti a cooperare.

c) *Raffronto*

(11) Nel raffronto tra il valore normale, ovvero i prezzi di base dazi doganali esclusi, ed i prezzi all'esportazione, la Commissione ha tenuto conto, ove necessario e in base agli elementi di prova disponibili, delle differenze in materia di condizioni e termini di vendita quali i costi di trasporto, assicurazione e movimentazione.

(12) Poiché i prezzi di base sono calcolati CIF frontiera comunitaria, tutti i raffronti sono stati effettuati al livello CIF frontiera comunitaria, dazio non corrisposto.

d) *Margini di dumping*

(13) I prezzi all'esportazione fissati secondo il metodo di cui al punto 10 sono stati raffrontati al corrispondente valore normale derivato dai prezzi di base pubblicati per ogni singola transazione, il margine di dumping essendo pari alla differenza fra il valore normale così stabilito ed il prezzo all'esportazione nella Comunità.

(14) Da questo esame preliminare dei fatti emerge l'esistenza di un dumping con un margine ponderato del 38,2 %.

II. Turchia

a) *Valore normale*

(15) La Commissione ha fissato provvisoriamente i valori normali in base ai prezzi interni praticati dai produttori che esportano nella Comunità, che hanno fornito sufficienti elementi di prova e i cui prezzi sono ritenuti rappresentativi del mercato interno turco.

b) *Prezzi all'esportazione*

(16) I prezzi all'esportazione sono determinati sulla base dei prezzi effettivamente pagati o pagabili per il prodotto destinato all'esportazione nella Comunità.

c) *Raffronto*

(17) Raffrontando il valore normale con i prezzi all'esportazione, la Commissione ha tenuto conto, ove necessario e in base agli elementi di prova disponibili, delle differenze nelle condizioni e nei termini di vendita quali i costi di traporto, assicurazione, movimentazione e i termini di pagamento. Tutti i raffronti sono stati effettuati a livello franco fabbrica.

d) *Margini di dumping*

(18) Da questa determinazione preliminare dei fatti emerge l'esistenza di pratiche di dumping, con margini pari alla differenza fra il valore normale in tal modo fissato ed i prezzi all'esportazione nella Comunità. Il margine medio ponderato per ciascun esportatore è il seguente :

IDC/IZDAS 36,5 %
CEMTAS 15,5 %

C. PREGIUDIZIO

(19) Per quanto riguarda il pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping, dagli elementi di prova di cui dispone la Commissione emerge che le importazioni nella Comunità provenienti dalla Iugoslavia sono passate da 7 213 nel 1983 a 65 973 t nel 1986 e hanno raggiunto 33 027 t nella prima metà del 1987. La corrispondente quota di mercato è aumentata dallo 0,5 % nel 1983 al 3,6 % nel 1986 ed ha raggiunto il 3,7 % nella prima metà del 1987.

(20) Le importazioni originarie della Turchia sono passate praticamente da zero nel 1985 a 48 437 t nel 1986. Nondimeno, nella prima metà del 1987, le importazioni dalla Turchia, che negli ultimi sei mesi del 1986 si aggiravano ancora sulle 29 224 t, sono scese a 1 483 t soltanto. In termini di quota di mercato, le importazioni dalla Turchia hanno raggiunto, partendo da zero, il 3,5 % in un anno soltanto per scendere di nuovo allo 0,2 % nella seconda metà del periodo dell'inchiesta.

[1] GU n. L 321 del 17. 11. 1982, pag. 8, GU n. C 119 del 5. 5. 1987, pag. 3.
[2] GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 113.

(21) La quota combinata di mercato detenuta dalle importazioni di profilati a U e a I dalla Iugoslavia e dalla Turchia è passata dallo 0,5 % nel 1983 al 6,2 % nel 1986 ed è crollata poi al 3,9 % nella prima metà del 1987, per le ragioni suindicate.

Negli Stati membri maggiormente colpiti, la quota di mercato delle importazioni in dumping ha raggiunto durante il periodo dell'inchiesta il 12,2 % nella Repubblica federale di Germania, il 13,8 % in Belgio e il 9,8 % in Italia.

(22) Dagli elementi di prova di cui dispone la Commissione, emerge altresì che i prezzi di questi prodotti sono stati inferiori ai prezzi praticati dai produttori comunitari durante il periodo dell'inchiesta con differenza di varia entità. In media, rispetto ai prezzi di listino dei produttori comunitari e tenendo conto degli sconti massimi eventualmente concessi durante il periodo dell'inchiesta, la sottoquotazione è fissata provvisoriamente al 16 % per i prodotti esportati dalla Iugoslavia, all'11,8 % per i prodotti esportati dalla IDC/IZDAS, Turchia e al 5 % per i prodotti esportati dalla CEMTAS, Turchia.

(23) Dopo una leggera ripresa nel 1985, la produzione comunitaria di profilati a U e a I ha continuato a declinare nel 1986 e nei primi sei mesi del 1987. Nel 1986, quando si è verificata l'impennata delle importazioni iugoslave e turche in dumping, la produzione comunitaria suddetta è diminuita del 7,9 % e di altri 6 % nella prima metà del 1987 rispetto alla prima metà del 1986.

(24) Tra il 1984 e il periodo dell'inchiesta, i produttori comunitari hanno ridotto il loro potenziale produttivo di 1,5 milioni di t circa, con un calo del 35 %. Soltanto queste drastiche iniziative di ristrutturazione hanno consentito di aumentare il tasso medio di sfruttamento delle capacità dal 53 al 69 %. Mantenendo inalterato il potenziale produttivo nel 1984, il tasso medio di sfruttamento sarebbe sceso al di sotto del 45 %. È ovvio che, in questa situazione, il brusco aumento di importazioni a basso prezzo ostacola gli sforzi di ristrutturazione dei produttori comunitari e impedisce di raggiungere il necessario equilibrio di mercato tra l'offerta e la domanda aumentando il prezzo e le difficoltà sociali di questo obiettivo.

(25) I margini di profitto dei produttori comunitari, aumentati nel 1985, sono nuovamente crollati nel periodo dell'indagine 1986/1987 a causa del brusco deterioramento dei prezzi nella Comunità. Quest'ultimo, per altro, ha vanificato tutti i risparmi in termini di costi energetici e materie prime realizzati grazie al calo del tasso di cambio del dollaro USA rispetto alle monete comunitarie.

(26) La Commissione ha esaminato l'eventualità che il pregiudizio sia stato causato da altri fattori quali le importazioni di profilati a U e a I da altri paesi terzi. Dette importazioni sono diminuite dell'8,8 % dal 1985 al 1986 ed erano calate del 21 % nella prima metà del 1987 rispetto al corrispondente periodo del 1986. La loro quota di mercato si è ridotta dal 29,2 % nel 1985 al 21,4 % nel periodo dell'inchiesta.

(27) Il sostanziale incremento delle importazioni in dumping e i prezzi ai quali esse sono state messe in vendita nella Comunità hanno indotto la Commissione a concludere provvisoriamente che dette importazioni di profilati di ferro o di acciaio originari della Iugoslavia e della Turchia, considerate isolatamente, recano un concreto pregiudizio all'industria comunitaria interessata.

D. INTERESSE COMUNITARIO

(28) La Commissione ha dovuto tener conto del fatto che l'industria siderurgica comunitaria è costretta a continuare le sue iniziative di ristrutturazione e che il ripristino di normali condizioni di mercato con il graduale riassorbimento del regime di crisi istituito dalla Commissione può essere raggiunto soltanto se su detto mercato vigono eque condizioni commerciali.

In questo contesto, le importazioni di massicci quantitativi di prodotti in dumping nella Comunità hanno altresì compromesso gli obiettivi perseguiti dalle misure esterne adottate nell'ambito della politica siderurgica comunitaria. I paesi terzi che hanno concluso accordi commerciali nel settore siderurgico con la Comunità rispetteranno e rinnoveranno detti accordi soltanto se scorgono una ragionevole probabilità di vendere i quantitativi previsti, ai livelli di prezzi concordati.

(29) Date le particolari difficoltà che gravano sull'industria comunitaria e alla luce dei fattori di cui sopra, la Commissione è giunta alla conclusione che sia nell'interesse della Comunità prendere provvedimenti. Tuttavia, la Commissione ha esaminato anche l'eventualità di intervenire nei confronti delle importazioni di profilati di ferro e di acciaio originari della Turchia, tenendo presente che nella seconda metà del periodo dell'inchiesta dette importazioni sono scese ad un livello che non dovrebbe costituire un pregiudizio per l'industria comunitaria. Nondimeno, il rapido incremento delle importazioni dalla Turchia, passate da zero a 50 000 t circa in un periodo relativamente breve, con conseguente grave pregiudizio per l'industria comunitaria, indica che le importazioni in dumping da questo paese potrebbero ricominciare e raggiungere con altrettanta rapidità un livello pregiudizievole qualora la procedura si concludesse senza l'adozione di misure di salvaguardia.

Di conseguenza, la Commissione è giunta alla conclusione che, nonostante il declino delle importazioni dalla Turchia nella seconda metà del periodo dell'inchiesta, è comunque giustificata un'azione nei confronti di dette importazioni.

Per evitare un ulteriore pregiudizio nel periodo rimanente della procedura, detta azione dovrebbe assumere la forma di dazi antidumping provvisori.

E. ALIQUOTA DEL DAZIO

(30) Tenuto conto che per l'industria comunitaria è necessario ottenere i prezzi di listino pubblicati onde ottenere un flusso sufficiente di proventi e mantenere l'impatto della ristrutturazione entro un limite accettabile, il dazio sarà certo inferiore al margine di dumping ma sufficiente ad eliminare la sottoquotazione riscontrata e sarà espresso in ECU per ogni tonnellata importata nella Comunità. Un dazio di questo tipo sembra più adeguato e più efficace, alla luce delle specifiche caratteristiche del mercato in parola.

Su questa base, i servizi della Commissione hanno calcolato gli importi dei dazi provvisori come segue :

Iugoslavia 39,0 ECU

Turchia

IDC 30,0 ECU
CEMTAS 14,0 ECU

da riscuotere su ciascuna tonnellata importata nella Comunità.

(31) Verrà fissato un periodo entro il quale le parti interessate potranno esprimere il loro parere per iscritto e chiedere un'audizione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. Viene istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di profilati a U o a I di altezza pari o superiore a 80 mm e di relativi sbozzi contenenti, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio, corrispondenti ai codici NC ex 7207 19 31, ex 7207 20 71, ex 7216 31 00 e ex 7216 32 00, originari della Iugoslavia e della Turchia.

2. L'importo del dazio applicabile ai profilati di ferro e di acciaio originari della :

— Iugoslavia è pari a 39 ECU per 1 000 kg, e per quelli originari della

— Turchia, è pari a 30 ECU per 1 000 kg.

3. Fermo restando il paragrafo 2, l'aliquota del dazio antidumping provvisorio sarà pari a 14 ECU per 1 000 kg per i prodotti fabbricati dalla CEMTAS Celik Makina Sanayi ve Ticaret AS, Bursa, Turchia.

4. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

5. L'immissione in libera circolazione nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata al deposito di una garanzia equivalente all'importo del dazio provvisorio.

Articolo 2

Fermo restando l'articolo 7, paragrafo 4, lettere b) e c) della decisione n. 2177/84/CECA, le parti interessate possono rendere noto il loro parere per iscritto e chiedere un'audizione alla Commissione entro un mese dall'entrata in vigore dalla presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Fermi restando gli articoli 11, 12 e 14 della decisione n. 2177/84/CECA, la presente decisione si applica per un periodo di quattro mesi, sempre che la Commissione non adotti provvedimenti definitivi prima della scadenza di detto periodo.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1988.

Per la Commissione
Willy DE CLERCQ
Membro della Commissione